

N. 3197/96 R.N.R.D.D.A.  
N.100648/97 R.G.

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE  
-ARTT. 408, 409 C.P.P. -

Il giudice per le indagini preliminari,

vista la richiesta di archiviazione presentata il 7 agosto 1998 dal pubblico ministero, relativamente ai soggetti indicati come "Autore 1" e "Autore 2" ( cfr. riguardo all'indicazione con tali sigle di due soggetti, identificati come in atti di questo ufficio, in particolare nota del sottoscritto al cancelliere in data 23 luglio 1997, nota del cancelliere in data 24 s.m., verbale 25 s.m. di apertura busta sigillata, il tutto menzionato nell'ordinanza di proroga indagini del 28 s.m., ed allegato ad essa );

rilevato che i due soggetti di cui sopra sono stati sottoposti alle indagini per i delitti di cui agli artt. 422 cod. pen., 7 legge n. 203/91 ed altro ( stragi commesse in Roma, Firenze e Milano negli anni 1993 e 1994 );

richiamato il contenuto delle ordinanze del 28 luglio 1997 e del 4 marzo 1998, con le quali è stato prorogato il termine per il compimento delle suddette indagini, fino allo spirare del biennio, verificatosi alla data del 7 agosto 1998;

rilevato che il pubblico ministero ha svolto approfondite indagini a carico dei due soggetti, a partire dai nuclei indizianti costituiti da alcune chiamate in correità *de rei ato* e dall'omogeneità del progetto stragista ad una utilizzazione politica esterna rispetto a *cosa nostra* ( organizzazione criminale mafiosa, cui si devono le stragi, secondo la sentenza pronunciata in 1o grado dalla locale Corte d'Assise il 6 giugno 1998 ), coincidente con la nascita di una nuova, appunto, formazione politica, con la ricerca di nuovi referenti *politici* da parte di *cosa nostra*, con l'obiettivo convergenza degli interessi *politici* di *cosa nostra* rispetto ad alcune qualificate linee programmatiche della nuova formazione ( art. 41 bis O.P., legislazione sui collaboratori di giustizia, recupero di *garantisino* processuale, asseritamente trascurato dalla legislazione dei primi anni '90 );

rilevato che le indagini svolte hanno consentito l'acquisizione di risultati significativi solo in ordine all'avere *cosa nostra* agito a seguito di *imputs* esterni, a conferma di quanto già valutato sul piano strettamente logico; all'avere i soggetti di cui si tratta intrattenuto rapporti non meramente episodici con i soggetti criminali cui è riferibile il programma stragista realizzato, all'essere tali rapporti compatibili con il fine perseguito dal progetto, conformemente a quanto sopra parenteticamente accennato, rilevato che invece non sono stati reperiti elementi probatoriamente validi nonostante la massima diligenza investigativa del pubblico ministero e la continuità del suo impegno per superare la plausibile ipotesi emergente da quanto sopra, e per formulare in termini attendibili nella prospettiva dibattimentale la proposizione secondo cui il soggetto politico in via di formazione - incarnato in Autore 1 e supportato sul piano delle relazioni con il soggetto *cosa nostra* da Autore 2 - avrebbe preventivamente divisato l'utilizzazione dei risultati del progetto stragista;

rilevato quindi come l'ipotesi iniziale abbia mantenuto e semmai incrementato la sua plausibilità, senza peraltro che gli inquirenti abbiano potuto trovare – nel termine massimo di durata delle indagini – la conferma delle chiamate *de relato* e delle intuizioni logiche basate sulle suddette omogeneità;

ritenuto quindi che gli elementi raccolti non sono idonei ex art. 125 disp. att. a sostenere l'accusa in giudizio e che solo l'emergere di nuovi elementi, validi ex art. 414 c.p.p., potrà semmai attribuire concretezza all'ipotesi;

P. Q. M.

Visti gli artt. 408 e 409 c.p.p., 125 disp. att., decreta l'archiviazione e ordina restituirsi gli atti al pubblico ministero.

Firenze, 14 novembre 1998